



Comune di Isca sullo Ionio

Provincia di Catanzaro

Piazza Rag. Saverio Pietro Gidaro, 1 – 88060 – Isca sullo Ionio
P. IVA 00296980790 - ☎ Tel. 0967634177 - Fax 0967546845 - pec: protocollo.iscasulloionio@asmepec.it

ORDINANZA SINDACALE N. 18/2023

OGGETTO: Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, e di bevande in contenitori di vetro e lattine in occasione delle manifestazione pubbliche.

IL SINDACO

VISTE le circolari Prefettizie n°58550 del 05.06.2017 e n°65292 del 22.06.2017, rivolte ai Sindaci della Provincia, con le quali sono state impartite prescrizioni sia in tema di “safety” (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone) sia in tema di “security” (servizi di ordine e sicurezza pubblica) alla luce dell’attuale scenario internazionale e a seguito dei fatti di Torino;

DATO ATTO che al fine di prevenire durante lo svolgimento di manifestazione pubbliche sul territorio comunale, situazioni di criticità per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, si rende necessario vietare il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, e di bevande in contenitori di vetro e lattine, nella zona interessata in quanto potrebbero far scaturire comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

RITENUTO opportuno dover, in occasione della suddetta manifestazione, procedere ad emanare apposita Ordinanza per il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, e di bevande in contenitori di vetro e lattine;

VISTO il R. D. 773/31 (T.U.E.L) e ss.mm. e ii;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decr. Leg.vo N° 267 del 18/08/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) nel testo vigente.

ORDINA

Per i motivi sopra esposti in premessa:

Ai titolari e/o gestori di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, ivi compresi gli ambulanti itineranti, il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche e di bevande in contenitori di vetro e lattine, in occasione di tutte le manifestazioni pubbliche che si svolgeranno sul territorio comunale.

DISPONE

1. La messa a conoscenza della popolazione mediante affissione della presente atto all’Albo Pretorio Online del Comune;
2. Che gli Organi di Polizia sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza;
3. Che la presente Ordinanza venga trasmessa alla P.L.A.V.I. presso l’Unione dei Comuni del Versante Ionico, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Isca sullo Ionio;
4. Che l’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza verrà perseguita ai sensi delle disposizioni in materia.
5. Che venga resa nota Ai titolari e/o gestori di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, ivi compresi gli ambulanti itineranti.
6. Che la stessa rimanga vigente fino ad eventuale revoca con Ordinanza Sindacale;

SANZIONI

Fatte salve le eventuali sanzioni in materia penale, l'inosservanza della presente Ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è punibile, ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 1 e 1 bis del D.lgs 267/2000 s.m.i., che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 con facoltà del trasgressore ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981 del pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00.

Dalla Residenza Municipale, lì 22/07/2023

IL SINDACO
f.to Dott. Vincenzo MIRARCHI